

FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO ETS

STATUTO

Art. 1

Costituzione

È costituita una Fondazione denominata

"FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO ETS"

La denominazione può essere scritta con qualsiasi carattere o rilievo tipografico, con lettere sia maiuscole sia minuscole.

La Fondazione non ha scopo di lucro.

Le finalità della Fondazione si esplicano in ambito nazionale.

L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato all'iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, alla cui vigilanza è sottoposta.

La Fondazione si ispira e applica i principi del Terzo Settore nell'ambito del modello organizzativo della Fondazione disciplinato dal Codice del Terzo Settore (D.lgs.117/2017) e dal Codice civile.

Art. 2

Sede

La Fondazione ha sede nel Comune di Lissone.

Delegazioni, uffici e sedi secondarie potranno essere istituiti sul territorio nazionale.

Art. 3

Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale culturali e di ricerca attraverso lo svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 4 del Codice del Terzo settore.

Essa ha per scopo lo studio e lo sviluppo di una cultura che si fondi sul principio di sussidiarietà. Nello specifico la Fondazione intende esercitare attività di studio e ricerca, informazione, formazione e divulgazione.

Per il raggiungimento del proprio scopo la Fondazione intende svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di cui all'art 5 del D.lgs. n. 117/2017:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative di cui all'art. 5, comma 1, lett. d);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale di cui all'art. 5, comma 1, lett. i);
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016 n. 166 e successive modificazioni o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, lett. u). La

fondazione potrà altresì impegnarsi nella raccolta fondi ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 117/2017 e nel sostegno di esperienze sociali che studiano o realizzano il principio di sussidiarietà. La Fondazione, inoltre, per il raggiungimento del proprio scopo, potrà organizzare ogni altra iniziativa volta alla sensibilizzazione dell'opinione pubblica e delle autorità competenti relativamente alle problematiche oggetto delle proprie finalità. Essa potrà inoltre realizzare strumenti informativi e divulgativi.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà, inoltre, intraprendere le seguenti azioni:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle proprie attività;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, a soggetti svantaggiati;
- erogare borse di studio; organizzare convegni, scuole di formazione, mostre, ricerche e attività sociale.

La Fondazione intende valorizzare le reti sociali esistenti sul territorio e favorirà l'aggregazione dei soggetti pubblici e privati che fondano la loro opera sul principio di sussidiarietà. Tutte le attività potranno essere svolte dalla Fondazione sia direttamente sia indirettamente, mediante accordi e collaborazioni con Associazioni, Fondazioni, Cooperative e soggetti lucrativi, enti pubblici e privati. La Fondazione potrà partecipare a ogni tipo di iniziativa volta - direttamente o indirettamente - al raggiungimento dello scopo sociale e aderire ad associazioni ed enti aventi scopi non contrastanti con i propri e la cui attività sia rivolta a soggetti svantaggiati e/o consista nello svolgimento in via principale di attività di interesse generale, ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse e secondo i criteri e i limiti previsti dalla legge di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 4

Fondo di dotazione – Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indisponibile;
- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati annualmente dai Fondatori o da altri partecipanti ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

- dalle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici.

Art. 5

Fondo di gestione – Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni, elargizioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al patrimonio come costituito ai sensi del precedente articolo 4;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;
- dai contributi e dalle quote associative dei Fondatori e degli Aderenti;
- dai ricavi delle attività istituzionali e connesse.

Dette entrate, unitamente a qualsiasi apporto economico che pervenga alla Fondazione privo di specifici vincoli di destinazione, affluiscono automaticamente al Fondo di gestione, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione. Il Fondo di gestione della Fondazione è impiegato per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 6

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione ed entro il 30 aprile successivo il conto consuntivo, nonché il bilancio sociale redatto ai sensi dell'articolo 13, o 14 al ricorrere dei relativi presupposti, del Codice del Terzo Settore. Il bilancio d'esercizio deve essere messo a disposizione di tutti i Fondatori che facciano richiesta di presa in visione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei Revisori. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle finalità statutarie. È fatto espresso divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non sono imposte per legge.

Art. 7

Aderenti

Possono ottenere la qualifica di "Aderenti" le persone fisiche, giuridiche, le società e gli enti privi di personalità giuridica che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro che verrà determinato dal Consiglio di Amministrazione, ovvero attraverso altre modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con proprio Regolamento, che disciplina le condizioni della adesione e della esclusione o revoca dalla qualifica di "Aderente" in relazione alla natura e alla entità del conferimento o dell'attività prestata.

Art.

8 Fondatori

Sono Fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione e le persone fisiche e giuridiche, le società e gli enti privi di personalità giuridica che, a giudizio del Presidente, abbiano contribuito o intendano contribuire in modo rilevante con l'apporto di beni, denaro o della propria opera all'attività della Fondazione e che vengono riconosciuti come tali con delibera adottata a maggioranza assoluta dall'Assemblea dei Fondatori su indicazione del Presidente. I Fondatori persone fisiche mantengono tale loro qualifica a vita, o fino a diversa espressione di volontà, mentre i Fondatori diversi dalle persone fisiche fino al momento in cui non si verifichi una causa di scioglimento prevista dalla legge, compreso lo scioglimento volontario, ovvero fino a espressione di diversa volontà. I soci fondatori mantengono il diritto di voto con il versamento della quota annuale. I Fondatori possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Art.9

Comitato Scientifico e Direttivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico e Direttivo tra persone di comprovata esperienza stabilendone numero, durata in carica, emolumenti e funzioni.

Art. 10

Benefattori

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire la qualifica di Benefattori a persone fisiche e giuridiche, società ed enti privi di personalità giuridica che contribuiscono con significativi apporti di beni e denaro all'opera della Fondazione. I Benefattori possono richiedere al Consiglio di Amministrazione di essere informati circa l'utilizzo dei beni e del denaro erogati alla fondazione, al fine di verificarne l'effettivo utilizzo per le finalità della stessa. La qualifica di Benefattore è compatibile con quella di Fondatore.

Art. 11

Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- l'Assemblea dei Fondatori;
- l'Assemblea degli Aderenti, se esistente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo
- il Revisore Legale dei Conti o il Collegio dei Revisori dei Conti se esistente.

Non possono essere nominati a comporre gli Organi della Fondazione e se nominati decadono coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice civile.

Art. 12

L'assemblea dei Fondatori

L'assemblea dei Fondatori è convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata ed è valida qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. A ciascun socio fondatore spetta un voto purché lo stesso abbia provveduto al pagamento della quota annuale. Ogni Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta da un altro Fondatore. Ogni Fondatore non può essere portatore di più di due deleghe. L'assemblea delibera:

- sul numero - non inferiore a cinque - dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- sulla nomina dei consiglieri del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, ed eventualmente del Presidente stesso;
- sulla durata in carica degli stessi secondo quanto disposto dai successivi articoli 14 e 17;
- sulla cooptazione di nuovi Fondatori ai sensi dell'articolo 8.

L'assemblea delibera inoltre le modifiche statutarie proposte dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri. L'assemblea dei Fondatori può richiedere al Consiglio di Amministrazione le informazioni relative all'amministrazione della Fondazione, nonché prendere in visione tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 13

L'assemblea degli Aderenti

L'assemblea degli Aderenti esiste ed è atta a svolgere le funzioni ad essa attribuite dal presente statuto nel momento in cui vi siano almeno tre soggetti con la qualifica di Aderente. Essa è convocata in unica convocazione dal Presidente della Fondazione mediante qualsiasi mezzo idoneo a dare prova dell'avvenuta ricezione almeno 5 giorni prima di quello previsto per l'adunata ed è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Essa può altresì essere convocata da un numero di membri del Consiglio di Amministrazione che ne rappresenti la maggioranza. Nell'Assemblea ogni Aderente ha diritto ad un voto.

Art. 14

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un numero di membri, non inferiore a cinque compreso il Presidente, stabilito dall'assemblea dei Fondatori e la prima volta nell'atto costitutivo. Il Consiglio è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea dei Fondatori su proposta del Presidente. Nel caso in cui il Presidente presenti nomi non considerati eleggibili dall'assemblea dei Fondatori, egli dovrà presentare dei nuovi nominativi. In

ogni caso, l'assemblea dei Fondatori dovrà scegliere i membri del Consiglio di Amministrazione tra i nomi indicati dal Presidente. Il Presidente può, anche con comportamento concludente, rinunciare a tale diritto di indicazione. Possono essere eletti alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione anche coloro che rivestono la qualifica di Aderenti, Fondatori, Benefattori. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. La durata della carica di Presidente è stabilita dal successivo articolo 17. Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i Consiglieri in carica cooptano un nuovo Consigliere che resterà in carica sino alla decorrenza del termine degli altri, dandone comunicazione all'Assemblea dei Fondatori. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire anche a coloro che rivestono la qualifica di Aderenti o Fondatori la qualifica di Delegati Territoriali che hanno lo scopo di promuovere l'attività della Fondazione sul territorio, entro i limiti stabiliti di volta in volta dal Consiglio stesso. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'Amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, tranne quelli attribuiti dal presente Statuto all'Assemblea dei Fondatori e all'Assemblea degli Aderenti.

In particolare, esso provvede a:

- nominare uno o due Vicepresidenti;
- approvare il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo, la cui redazione è obbligatoria, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale ed approva il bilancio sociale, secondo quanto previsto dal Codice del Terzo Settore;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e l'alienazione di beni immobili;
- accettare la domanda di adesione alla Fondazione degli Aderenti stabilendone durata, requisiti e quota;
- attribuire la qualifica di Benefattore ai sensi del precedente articolo 10
- proporre all'Assemblea dei Fondatori i soggetti che entrano a fare parte della Fondazione come soci fondatori ai sensi dell'articolo 8 del presente statuto;
- nominare i membri del Comitato Scientifico e di Indirizzo fissandone il numero dei componenti e le funzioni;
- istituire gruppi di lavoro su materie relative alle finalità istituzionali della fondazione;
- nominare il Comitato Esecutivo; nominare il Segretario Generale;
- nominare l'Organo di Controllo e l'eventuale Revisore Legale o il Collegio dei Revisori;
- definire le attività diverse e documentarne il carattere strumentale e secondario delle stesse
- svolgere tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto.

Esso inoltre approva un regolamento che stabilisca le modalità di funzionamento della Fondazione e propone all'Assemblea dei Fondatori eventuali modifiche statutarie. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri a singoli Consiglieri, tra i quali il Presidente.

Art. 15

Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno metà dei suoi membri, con lettera raccomandata, anche a mano, spedita o consegnata con almeno sei giorni di preavviso, ovvero tramite posta elettronica o fax nel caso in cui il destinatario

abbia indicato i relativi dati e dichiarato di ritenere valide tali modalità di comunicazione, ovvero, in caso di urgenza, a mezzo telegramma, posta elettronica o telefax inviato con tre giorni di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa. Il Consiglio si riunisce sempre in unica convocazione. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli intervenuti, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. Il Presidente e il soggetto verbalizzante potranno essere in luoghi diversi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Consigliere indicato dalla maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Il Consiglio nomina un segretario, anche estraneo al Consiglio, che redige il verbale delle deliberazioni e lo sottoscrive insieme al Presidente della riunione; il verbale viene senza indugio trascritto su apposito libro da tenersi con le modalità previste per l'omologo libro delle società per azioni.

Art. 16

Comitato Esecutivo

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Esecutivo, di cui fanno parte di diritto il Presidente e i Vicepresidenti, cui delegare parte delle proprie funzioni. Il Comitato Esecutivo è composto da un numero di membri variabile da tre a sette, inclusi il Presidente ed il Vicepresidente, nominati tra i propri componenti dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina altresì i poteri e le modalità di funzionamento. Il Comitato Esecutivo decade alla scadenza del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Comitato Esecutivo, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla loro sostituzione nella prima riunione utile. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e in sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o dal componente più anziano di età. Si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando lo richieda la maggioranza dei suoi membri. Il Comitato Esecutivo delibera a maggioranza dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede. Non può costituire oggetto di delega al Comitato Esecutivo l'approvazione del bilancio consuntivo, preventivo e sociale.

Art. 17 Presidente

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio di Amministrazione. Egli è nominato dai soci Fondatori, che determineranno la sua durata in carica. Egli propone all'Assemblea dei Fondatori i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi ed agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione; il Presidente può delegare singoli compiti ai Vicepresidenti. In caso di assenza o di impedimento il Presidente, il Vice o i Vicepresidenti svolgono funzioni vicarie del Presidente. In particolare, il Presidente cura le relazioni con Enti, istituzioni, Imprese Pubbliche e Private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. Almeno una volta l'anno il Presidente -o altro membro del Consiglio di Amministrazione dallo stesso indicato -relaziona all'assemblea dei Fondatori sull'attività della fondazione. Egli, inoltre, sottopone al Consiglio di Amministrazione le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione.

Art. 18 Segretario Generale

Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Segretario Generale che resta in carica per la durata del Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato. Il Segretario Generale esercita tutte le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione ed eventualmente dal Comitato Esecutivo, coadiuva il Consiglio e il Comitato Esecutivo, dei quali attua le disposizioni; sovrintende a tutti gli uffici e servizi della Fondazione, compresi quelli di natura economica, e provvede al buon andamento di essi. Al Segretario Generale potranno essere conferiti poteri di firma e di rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Il Segretario Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo e collabora alla gestione finanziaria e alla amministrazione della Fondazione.

Art. 19 Organo di Controllo e Revisore Legale dei conti Organo di Controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione. I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere ai componenti del consiglio di amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. I componenti l'Organo di Controllo hanno

diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. L'Organo di Controllo esercita il controllo sulla gestione amministrativa e sulla regolare tenuta della contabilità della Fondazione, nonché sul rispetto della legge e dello Statuto. Nell'ambito della propria attività, l'Organo di Controllo:

- a) vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- b) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione sul suo concreto funzionamento;
- c) esercitare il controllo contabile;
- d) svolgere attività di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale della Fondazione;
- e) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida;

Revisore Legale dei Conti La Fondazione nomina un Revisore Legale o il Collegio dei Revisori o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge, ovvero per decisione del Consiglio di Amministrazione. La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali. Il Revisore o il Collegio dei Revisori assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. Il Revisore o il Collegio dei Revisori dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

Art. 20

Scioglimento

Ai sensi dell'art. 9 del Codice del Terzo Settore, in caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Art. 21

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e le norme di legge vigenti in materia.